

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo per la programmazione 2019-2023 in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale)

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Soggetti beneficiari

Articolo 3 Iniziative ammissibili e intensità dei finanziamenti

Articolo 4 Spese ammissibili

Articolo 5 Tempi di realizzazione dei progetti

Articolo 6 Bando e presentazione delle domande

Articolo 7 Criteri di valutazione e punteggi

Articolo 8 Commissione di valutazione

Articolo 9 Graduatorie

Articolo 10 Concessione ed erogazione dei contributi

Articolo 11 Variazioni al progetto

Articolo 12 Rendicontazione

Articolo 13 Revoca e rideterminazione del contributo

Articolo 14 Ispezioni e controlli

Articolo 15 Obblighi dei beneficiari

Articolo 16 Norma di rinvio

Articolo 17 Entrata in vigore

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), criteri e modalità per la concessione, l'erogazione e l'utilizzo dei contributi per gli interventi a bando, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) della legge regionale 19/2000.
2. Sono finanziabili le iniziative che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 19/2000.

Articolo 2

(Soggetti beneficiari)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c) e dell'articolo 4, comma 2 bis, lettera a) della legge regionale 19/2000, possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i seguenti soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, operanti sul territorio regionale:
 - a) Enti locali;
 - b) Istituzioni pubbliche e istituzioni sociali private;
 - c) Università e loro Consorzi;
 - d) Organizzazioni non governative, organizzazioni e associazioni senza fini di lucro, associazioni di volontariato, fondazioni.
2. I soggetti proponenti sono capofila del partenariato progettuale e hanno la sede legale o una sede operativa sul territorio regionale. Qualora sul territorio regionale sussista solo la sede operativa, il soggetto beneficiario è tenuto ad avere la sede legale in Italia. La sede operativa sul territorio regionale deve essere documentabile attraverso atti interni all'organizzazione o registrazione formale nonché attraverso documentazione attestante le attività svolte sul territorio regionale.
3. I soggetti partner non perseguono finalità di lucro, possono essere soggetti pubblici o privati e avere la sede legale od operativa sul territorio regionale o sul territorio del Paese oggetto di intervento.
4. La partecipazione al progetto di soggetti diversi da quelli indicati ai commi 1, 2 e 3 è permessa in qualità di "Partner Associati". In questo caso tali soggetti non possono beneficiare del contributo finanziario regionale. I Partner Associati sono indicati nella domanda e il loro coinvolgimento deve essere indicato nella descrizione del progetto. Gli Associati non possono altresì agire in qualità di sub-fornitori nell'attuazione del progetto.
5. A pena di inammissibilità, ogni soggetto proponente presenta una sola domanda di contributo.
6. Ai fini del presente regolamento, non sono considerati soggetti proponenti, partner o partner associati i singoli dipartimenti universitari nonché qualsiasi altra forma di suddivisione amministrativa/tecnica di un ente.

Articolo 3

(Iniziative ammissibili e intensità dei finanziamenti)

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19/2000, e in attuazione del Programma, sono ammissibili a contributo i progetti che prevedono interventi rivolti a tutti i Paesi Terzi, in linea con gli impegni internazionali

assunti dall'Unione Europea in materia di efficacia degli aiuti e con le raccomandazioni dell'OCSE e la lista dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo DAC, relativi a una o più delle seguenti aree tematiche:

- a) Persone (eliminare fame e povertà in tutte le forme e garantire dignità e uguaglianza);
- b) Pianeta (proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future);
- c) Prosperità (garantire vite prospere in armonia con la natura);
- d) Pace (promuovere società pacifiche, giuste e inclusive);
- e) Partnership (intervenire nelle varie aree in maniera integrata).

2. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della legge regionale 19/2000, i progetti prevedono la valutazione inerente alla compatibilità ambientale per il medio e il lungo periodo, con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate, che devono risultare appropriate alla situazione socio-economica del Paese oggetto di intervento, nonché avere reali possibilità di gestione autonoma con impiego di sole risorse locali.

3. Non sono ammissibili a contributo i progetti che abbiano come fine la promozione del commercio e degli investimenti italiani all'estero.

4. Sono ammissibili a contributo i progetti che prevedono una o più delle azioni di cui all'articolo 2, della legge regionale 19/2000.

5. Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetti:

a) progetti Quadro di durata minima di un anno e massima di tre anni, di dimensione finanziaria minima di 100.000,00 euro e massima di 150.000,00 euro, nei quali è prevista la partecipazione del soggetto proponente e di almeno un partner presenti sul territorio regionale nonché almeno due partner presenti sul territorio di ciascun Paese oggetto di intervento;

b) progetti Micro di durata non superiore ad un anno, di dimensione finanziaria massima di 50.000,00 euro nei quali è prevista la partecipazione di almeno un partner del Paese oggetto di intervento, oltre al soggetto proponente.

6. I contributi sono concessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 19/2000, nella misura massima del 60 per cento del costo totale del progetto.

7. Il 40 per cento del costo totale del progetto deve essere garantito dal partenariato con una compartecipazione economica o in valorizzazioni.

Articolo 4

(Spese ammissibili)

1. Le spese per le quali il soggetto proponente chiede il contributo nonché le compartecipazioni economiche (cash) e in valorizzazioni indicate nel progetto, comprensive dell'IVA, nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile, sono assoggettate alla valutazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

2. Ai fini dell'ammissibilità, le spese per le quali viene richiesto il contributo, le compartecipazioni economiche e in valorizzazioni, presentano le seguenti caratteristiche:

- a) si riferiscono alle attività di progetto;
 - b) sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi di progetto;
 - c) sono a carico del soggetto proponente o del/dei partner;
 - d) sono inserite nella scheda progettuale.
3. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
- a) spese per studi di fattibilità, purché detti documenti vengano inviati insieme alla prima relazione semestrale;
 - b) spese per personale o volontari dei partner italiani: rientrano in questa voce anche le spese di viaggio sostenute dal proponente o dagli altri partner per proprio personale o referenti di progetto;
 - c) spese per costruzioni, attrezzature, acquisto terreni, lavori;
 - d) spese per personale locale e formazione in loco nel paese oggetto di intervento. Per spese di formazione si intendono spese relative alla formazione scolastica di primo e secondo grado e/o alla formazione professionale e specialistica;
 - e) spese per attività di educazione allo sviluppo e sensibilizzazione. Non sono ammissibili le spese per attività pubblicitarie finalizzate esclusivamente o prevalentemente alla raccolta di fondi;
 - f) spese generali di gestione del progetto nel limite del 10 per cento del costo complessivo del progetto.
4. La partecipazione in valorizzazioni del soggetto proponente e del partner viene ammessa per le seguenti voci e a condizione che gli importi siano calcolati secondo le modalità ivi descritte:
- a) le prestazioni di lavoro non retribuito (volontariato). In tale caso, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso medio di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente;
 - b) la messa a disposizione di locali o immobili. In tale caso il valore va calcolato considerando il tempo di utilizzo e il valore medio di locazione sul mercato di riferimento;
 - c) la messa a disposizione di strumenti e attrezzature. In tale caso il valore va calcolato considerando il tempo di utilizzo e la quota di ammortamento, qualora ancora in corso ovvero il costo medio del noleggio sul mercato di riferimento.
5. La compartecipazione economica (cash) ammissibile riguarda il costo del personale dipendente del soggetto proponente e del partner e qualsiasi ulteriore spesa non rientrante nelle valorizzazioni di cui al comma 4.
6. In sede di rendicontazione sono ammissibili le spese che:
- a) rientrano nelle categorie di spesa del piano finanziario approvato e rispettano le disposizioni del presente articolo;
 - b) sono state sostenute per l'area di intervento a cui il progetto si riferisce;
 - c) sono state sostenute dal proponente e dai partner indicati nella proposta progettuale;
 - d) sono giustificate e documentate con regolari fatture o altri documenti di equivalente valore probatorio, esclusivamente intestate al beneficiario e ai partner di progetto e che riportano il riferimento al progetto;
 - e) corrispondono a pagamenti (flussi di cassa in uscita) che sono già stati effettivamente effettuati dai beneficiari. Tutti i pagamenti devono essere dimostrati da adeguata documentazione comprovante l'avvenuto esborso;

f) sono state sostenute entro il periodo di vita del progetto e sono state effettivamente pagate entro i termini fissati per la rendicontazione;

g) rispettano i principi di efficienza, economicità, sana gestione finanziaria e di giusta valutazione delle spese (rapporto costo/beneficio), favorendo l'approvvigionamento di risorse nel Paese oggetto di intervento;

h) i cui pagamenti sono stati effettuati nel rispetto delle normative fiscali vigenti nel Paese di intervento, al momento dell'esborso.

7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge regionale 19/2000, il contributo concesso non può essere utilizzato per finanziare, direttamente o indirettamente attività di carattere militare;

8. Sono ammissibili le spese per le attività di progetto sostenute dopo la presentazione della domanda e in ogni caso a partire dalla data di effettivo avvio del progetto.

9. Nel caso le spese relative alle ultime attività progettuali non possano essere pagate entro la data di conclusione del progetto, esse possono essere pagate entro i tre mesi successivi purché si riferiscano ad attività realizzate entro la data di fine progetto.

Articolo 5

(Tempi di realizzazione dei progetti)

1. L'inizio del periodo di attuazione del progetto corrisponde alla data di effettivo avvio delle attività progettuali, che può retrodatarsi al massimo fino al giorno successivo a quello di presentazione della proposta progettuale. Entro due mesi dalla data di concessione del contributo i soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare la data di effettivo avvio delle attività progettuali, pena revoca del contributo.

2. L'Amministrazione regionale può concedere una proroga alla durata del progetto, per un massimo di dodici mesi per i progetti Quadro e di sei mesi per i progetti Micro.

3. La proroga è richiesta entro il termine di scadenza del progetto. Alla richiesta di proroga è allegata una relazione che evidenzia lo stato di avanzamento del progetto e indica le motivazioni alla base della richiesta stessa.

Articolo 6

(Bando e presentazione delle domande)

1. Annualmente è adottato un bando con il quale sono definiti, nel rispetto del presente regolamento, il termine e le modalità di presentazione delle domande di contributo, le modalità di rendicontazione nonché la relativa modulistica.

2. Il bando e la modulistica ad esso allegata, sono adottati con decreto del direttore del Servizio competente e vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. La domanda di contributo è presentata al Servizio competente nei termini previsti dal bando, utilizzando esclusivamente i modelli ad esso allegati che potranno eventualmente essere predisposti anche nel solo formato digitale in caso di procedura informatizzata.

4. Il mancato utilizzo della modulistica allegata al bando ovvero della procedura informatizzata, qualora attivata, comporta l'inammissibilità della domanda. Non saranno altresì ammesse le domande presentate oltre il termine indicato nel bando.

Articolo 7

(Criteri di valutazione e punteggi)

1. Ai fini della valutazione delle domande di contributo ivi compresi gli allegati progettuali, sono stabilite le seguenti fasi:
 - a) verifica di ammissibilità formale;
 - b) valutazione dell'efficacia nell'impiego delle risorse;
 - c) valutazione qualitativa.
2. Per la valutazione di cui al comma 1, viene adottata la scheda di valutazione di cui all'Allegato A, suddivisa in tre sezioni denominate "Griglia 1", "Griglia 2" e "Griglia 3", corrispondenti rispettivamente alle tre fasi di cui al comma 1 e contenenti elementi e criteri per la valutazione delle domande di contributo e l'attribuzione dei punteggi.
3. Sono ammesse alla valutazione di cui al comma 1, lettera b), le domande di contributo che hanno superato la verifica di cui al comma 1 lettera a) e sono dichiarate ammissibili sul piano formale, secondo gli elementi contenuti nella "Griglia 1" dell'Allegato A.
4. Sono ammesse alla valutazione di cui al comma 1, lettera c), le domande di contributo che sono state dichiarate efficaci secondo gli elementi contenuti nella "Griglia 2" dell'Allegato A.
5. Ai fini della valutazione qualitativa di cui al comma 1, lettera c), sono individuati i seguenti criteri, con i relativi punteggi massimi attribuibili:
 - a) Aree tematiche di intervento, identificazione dei bisogni e logica dell'intervento. Criterio di valutazione: progetto che contribuisce a realizzare le tematiche di intervento definite nel Programma regionale per la cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale 2019-2023. La valutazione concerne l'Identificazione dei bisogni e delle motivazioni alla base della proposta in termini di analisi approfondita delle caratteristiche del territorio. La proposta nasce da una chiara valutazione degli attori, del contesto ambientale, economico, sociale e culturale e scaturisce direttamente dalla condivisione degli obiettivi e dei risultati attesi con i gruppi di potenziali beneficiari e partner di progetto, adottando una strategia adeguata e una logica complessiva coerente tra obiettivi, risultati e attività. Punteggio massimo 30 punti;
 - b) Qualità del partenariato. Criterio di valutazione: la valutazione considera l'esperienza del partenariato, la partecipazione dei partner nella fase di elaborazione del progetto, l'ampiezza del partenariato, il partenariato misto espressione di una governance multilivello, di reti o forum di settore, la chiara definizione del ruolo dei partner rispetto agli obiettivi del progetto e alle modalità di interazione tra partner, la distribuzione equilibrata delle attività. Punteggio massimo 15 punti;
 - c) Sostenibilità. Criterio di valutazione: la valutazione riguarda le modalità con cui si garantisce nel tempo la sostenibilità del progetto sia dal punto di vista finanziario, individuando le fonti di finanziamento dopo che il progetto sarà concluso, sia dal punto di vista istituzionale definendo forme di coordinamento tra istituzioni e società civile in grado di dare vita a politiche, programmi e interventi condivisi. Sarà inoltre valutata la "local ownership" ovvero il senso di appartenenza al progetto da parte dei beneficiari nel Paese di intervento nonché la riproducibilità del modello proposto in altri contesti tematici e geografici. Punteggio massimo 20 punti;

- d) Sinergie e capitalizzazione dei risultati. Criterio di valutazione: si valutano positivamente i progetti che sono coerenti o complementari con programmi o progetti regionali, nazionali, europei o internazionali prevedendo specifiche modalità di coordinamento per lo sviluppo di sinergie. Inoltre, si valuta se la proposta mira alla capitalizzazione dei risultati riferiti a pregresse esperienze di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale nella medesima area geografica e se favorisce eventuali collaborazioni tra pubblico e privato. Punteggio massimo 20 punti;
- e) Comunicazione e visibilità. Criterio di valutazione: La valutazione considera la struttura (obiettivi, target group, messaggi da produrre e strumenti) e la qualità della strategia di comunicazione per divulgare i risultati e sensibilizzare sui temi dell'iniziativa. Punteggio massimo 15 punti.
6. Sono ammesse in graduatoria le domande di contributo che, a seguito di valutazione secondo i criteri indicati al comma 5 e riportati nella scheda di valutazione, di cui alla "Griglia 3" dell'Allegato A, raggiungono un punteggio complessivo non inferiore a 50 punti.

Articolo 8

(Commissione di valutazione)

1. I progetti sono valutati da una Commissione, i cui membri sono nominati con decreto del Direttore del Servizio competente e si compone di tre funzionari del Servizio stesso, di cui uno svolge anche funzioni di segretario.
2. La Commissione può avvalersi della consulenza di esperti nelle materie oggetto di valutazione per eventuali pareri tecnici.
3. Per gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 non sono previsti gettoni di presenza o altre forme di emolumento.
4. La Commissione:
 - a) accerta l'ammissibilità delle domande di contributo verificando la completezza e la regolarità formale delle domande nonché, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi dei progetti presentati;
 - b) valuta le domande di contributo risultate ammissibili, sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 7 del presente regolamento;
 - c) presenta al Direttore del Servizio competente, al termine della valutazione di cui alle lettere a) e b) del presente comma, le proposte di graduatorie dei progetti Quadro e Micro.

Articolo 9

(Graduatorie)

1. Il Direttore del Servizio competente, completata la valutazione da parte della Commissione di cui all'articolo 8, trasmette le proposte di graduatorie delle domande ammesse a contributo al Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale, di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 19/2000, al fine dell'acquisizione del parere ivi prevista. Il Comitato si esprime entro trenta giorni dalla ricezione, mediante parere non vincolante, da trasmettersi al Direttore del Servizio competente.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d) della legge regionale 7/2000, il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 10 viene sospeso in pendenza del parere del Comitato.

3. Le graduatorie sono adottate con decreto del Direttore del Servizio competente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 10

(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. I contributi sono concessi secondo l'ordine delle graduatorie definitive di cui all'articolo 9, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, entro il termine di centottanta giorni dal termine finale stabilito per la presentazione delle domande, ai sensi dell'articolo 2 comma 7 ter della legge regionale 19/2000.

2. Il decreto di concessione dispone l'erogazione di un importo non superiore all'80 per cento dell'ammontare del contributo concesso, a titolo di anticipo e stabilisce il termine per la presentazione della rendicontazione.

3. A seguito dell'approvazione del rendiconto finale di cui all'articolo 12 del presente regolamento, si provvede all'erogazione del saldo ovvero al recupero del credito nei casi previsti dal presente regolamento e dalla legge regionale 7/2000.

Articolo 11

(Variazioni al progetto)

1. Nel caso di concessione di un contributo per un importo inferiore al contributo richiesto, o di altre variazioni al progetto necessarie sulla base di esigenze sopravvenute, comunque non tali da prevedere un'alterazione sostanziale del progetto, il soggetto proponente può rimodulare il progetto in fase di realizzazione. Ai sensi dell'articolo 4 comma 5 bis della legge regionale 19/2000, è ammessa una rimodulazione del progetto, purché rispetto al valore totale dello stesso il contributo regionale concesso non superi comunque il limite del 60 per cento della spesa ammissibile. Il soggetto proponente garantisce comunque la realizzazione sostanziale del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati come definiti nella domanda di contributo.

2. Le variazioni eventualmente apportate al progetto in fase di realizzazione sono sottoposte per approvazione al Servizio competente. Le relative spese sono ammissibili soltanto se sostenute a seguito dell'approvazione da parte del Servizio competente.

3. La rimodulazione delle attività e delle voci di spesa prevede, a pena di revoca del contributo, che:

a) siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

b) non siano alterate la valutazione e il relativo punteggio ottenuto per i singoli criteri di cui all'articolo 7 del presente regolamento;

c) l'integrazione o la cancellazione di azioni o voci di spesa sia adeguatamente motivata.

Articolo 12

(Rendicontazione)

1. Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a trasmettere al Servizio competente:

a) entro sessanta giorni dalla chiusura del semestre le relazioni semestrali sullo stato di avanzamento del progetto, comprensive di indicazioni relative alle spese sostenute e all'impiego del contributo regionale, compilate in base alla modulistica allegata al bando.

b) entro il termine di novanta giorni dalla data di conclusione del progetto, la rendicontazione finale compilata in base alla modulistica allegata al bando.

2. Il soggetto beneficiario può chiedere delle proroghe del termine di rendicontazione, purché le richieste siano adeguatamente motivate e formulate prima del termine indicato al comma 1 lettera b) del presente articolo ovvero prima dell'ultima scadenza concessa. Le proroghe sono accordate con atto del Servizio competente.

Articolo 13

(Revoca e rideterminazione del contributo)

1. In caso di mancata rendicontazione entro il termine indicato nel decreto di concessione del contributo ovvero dell'atto di proroga, è disposta la revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale 7/2000.

2. Nel caso in cui la spesa riconosciuta ammissibile in sede di rendicontazione risulti inferiore alla spesa ammessa in sede di concessione del contributo si procede alla rideterminazione del contributo secondo la modalità indicata al comma 3 e all'avvio del procedimento per la restituzione dell'eventuale somma dovuta, ai sensi della legge regionale 7/2000.

3. La rideterminazione del contributo viene effettuata proporzionalmente rispetto alla spesa ritenuta ammissibile in sede di rendicontazione e al contributo concesso.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la realizzazione del progetto risulti parziale, il Servizio competente, valutati le attività svolte e i risultati conseguiti, provvede alla rideterminazione del contributo riconoscendo a rendiconto solo le spese documentate e quietanzate direttamente riferibili al progetto ovvero provvede alla revoca del contributo e all'avvio del procedimento per il recupero dell'eventuale somma dovuta, ai sensi della legge regionale 7/2000.

Articolo 14

(Ispezioni e controlli)

1. Il Servizio competente dispone verifiche contabili a campione sulla documentazione presentata a rendiconto ai sensi della legge regionale 7/2000.

2. Possono altresì essere disposte in qualunque momento le ispezioni ed i controlli di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Articolo 15

(Obblighi dei beneficiari)

1. Oltre alle disposizioni contenute nella legge regionale 19/2000, i soggetti beneficiari del contributo e i loro partner hanno l'obbligo di:

a) riportare sui materiali di comunicazione e di documentazione prodotti nell'ambito della realizzazione del progetto il logo della Regione e la dicitura "con il sostegno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – legge regionale 19/2000";

b) informare il Servizio competente delle attività di presentazione e di sensibilizzazione realizzate sul territorio regionale e nel Paese oggetto di intervento, nell'ambito del progetto finanziato;

c) conservare presso la propria sede i titoli originali di spesa e tutta la documentazione a supporto della rendicontazione, per un periodo di cinque anni, per i controlli che l'Amministrazione riterrà opportuno effettuare ai sensi della normativa vigente;

d) mantenere, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000 la destinazione di beni immobili acquisiti, anche parzialmente, con il presente contributo regionale, per la durata di cinque anni;

e) adempiere agli obblighi di pubblicità, trasparenza e informazione nonché di privacy secondo le normative vigenti.

Articolo 16

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

Articolo 17

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SCHEMA DI VALUTAZIONE (ad uso esclusivo della Commissione di valutazione)**ALLEGATO A
Rif. art. 7**

Contributi a bando di cui all'art. 4 della L.R. 19/2000 - PROGRAMMAZIONE 2019-2023 - Anno di concessione _____

Tipologia progetto	MICRO <input type="checkbox"/>	QUADRO <input type="checkbox"/>
Soggetto proponente:		
Titolo del progetto:		

GRIGLIA 1. AMMISSIBILITA' FORMALE (viene verificata la rispondenza dell'istanza e degli allegati progettuali alle disposizioni contenute nel Regolamento attuativo della L.R. 19/2000)	ESITO
Tipologia dei soggetti beneficiari	SI/NO
Sede legale/operativa dei soggetti beneficiari	SI/NO
Durata	SI/NO
Costo totale del progetto	SI/NO
Contributo richiesto (massimo 60% del totale del costo del progetto)	SI/NO
Tipologia di spesa	SI/NO
Numero minimo di partner	SI/NO
Completezza documentazione allegata	SI/NO
Unicità della domanda per soggetto proponente (verificare blocco con Insiel)	SI/NO
AMMISSIBILITA'	SI/NO

GRIGLIA 2. VALUTAZIONE EFFICACIA NELL'IMPIEGO DELLE RISORSE	ESITO
Esistenza di indicatori verificabili per la valutazione dell'efficacia	SI/NO
Congruità tra i costi, le attività proposte ed i risultati attesi	SI/NO
Impiego di risorse umane locali e costi da sostenersi in loco:	
1) prevedono un ammontare di costi per personale locale pari ad almeno il 40% sul totale dei costi del personale previsti nel progetto	SI/NO
2) prevedono che i costi da sostenersi in loco siano superiori al 70% del totale dei costi del progetto	SI/NO
EFFICACIA	SI/NO

GRIGLIA 3. VALUTAZIONE QUALITATIVA

La griglia di valutazione è suddivisa in sezioni. Ad ogni sezione viene assegnato un punteggio secondo lo schema riportato di seguito. Il massimo punteggio totale è 100/100. Saranno ammessi in graduatoria i progetti che raggiungono un punteggio minimo di 50/100.

SEZIONI	Punteggio	Motivazioni del punteggio
1. Aree tematiche di intervento, identificazione dei bisogni e logica dell'intervento (massimo 30 punti)		
Progetto che contribuisce a realizzare le tematiche di intervento definite nel Programma regionale per la cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale 2019-2023. La valutazione concerne l'Identificazione dei bisogni e delle motivazioni alla base della proposta in termini di analisi approfondita delle caratteristiche del territorio. La proposta nasce da una chiara valutazione degli attori, del contesto ambientale, economico, sociale e culturale e scaturisce direttamente dalla condivisione degli obiettivi e dei risultati attesi con i gruppi di potenziali beneficiari e partner di progetto adottando una strategia adeguata e una logica complessiva coerente tra obiettivi, risultati e attività.		
2. Qualità del partenariato (massimo 15 punti)		
La valutazione considera l'esperienza del partenariato, la partecipazione dei partner nella fase di elaborazione del progetto, l'ampiezza del partenariato, il partenariato misto espressione di una governance multilivello, di reti o forum di settore, la chiara definizione del ruolo dei partner rispetto agli obiettivi del progetto e alle modalità di interazione tra partner, la distribuzione equilibrata delle attività.		
3. Sostenibilità (massimo 20 punti)		
La valutazione riguarda le modalità con cui si garantisce nel tempo la sostenibilità del progetto sia dal punto di vista finanziario individuando le fonti di finanziamento dopo che il progetto sarà concluso sia dal punto di vista istituzionale definendo forme di coordinamento tra istituzioni e società civile in grado di dare vita a politiche, programmi e interventi condivisi. Sarà inoltre valutata la "local ownership" ovvero il senso di appartenenza al progetto da parte dei beneficiari nel Paese di intervento nonché la riproducibilità del modello proposto in altri contesti tematici e geografici.		
4. Sinergie e capitalizzazione dei risultati (massimo 20 punti)		
Si valutano positivamente i progetti che sono coerenti o complementari con programmi o progetti regionali, nazionali, europei o internazionali prevedendo specifiche modalità di coordinamento per lo sviluppo di sinergie. Inoltre si valuta se la proposta mira alla capitalizzazione dei risultati riferiti a pregresse esperienze di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale nella medesima area geografica e se favorisce eventuali collaborazioni tra pubblico e privato.		
5. Comunicazione e visibilità (massimo 15 punti)		
La valutazione considera la struttura (obiettivi, target group, messaggi da produrre e strumenti) e la qualità della strategia di comunicazione per divulgare i risultati e sensibilizzare sui temi dell'iniziativa.		
PUNTEGGIO TOTALE		

VISTO: IL PRESIDENTE